



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CECCANTI, MONGIELLO, CHITI, MUSSO, PETERLINI,
CARLONI, Mariapia GARAVAGLIA, MAZZUCONI, PALMIZIO e DE SENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2012

Nuove norme a garanzia della continuità nell’operatività
del sistema elettorale

ONOREVOLI SENATORI. - Ripropongo in questa sede la proposta di legge presentata il 7 ottobre 1996 nella XIII legislatura dal deputato Giorgio Rebuffa (atto Camera n. 2423), allora vicepresidente del Gruppo di Forza Italia.

Scrivendo allora l'onorevole Rebuffa: «L'esigenza fondamentale di funzionamento dell'ordinamento democratico rappresentativo non tollera soluzioni di continuità nell'operatività del sistema elettorale del Parlamento. Ma manca nel nostro ordinamento una norma che esplicitamente regoli la successione nel tempo delle leggi elettorali evitando, appunto, il rischio di soluzioni di continuità. Tale rischio può concretamente presentarsi - in particolare con il sistema elettorale di tipo maggioritario basato sui collegi uninominali - ogniqualvolta intervenga una modifica, anche molto lieve, delle disposizioni che regolano il numero e la distribuzione dei seggi. Tra l'entrata in vigore della modifica legislativa e la sua attuazione vi è inevitabilmente un lasso di tempo durante il quale la vecchia legge è abrogata e la nuova non è operativa, situazione che potrebbe condurre ad una gravissima crisi del sistema di democrazia rappresentativa.

La presente proposta di legge intende ovviare a questa lacuna del nostro ordinamento con una norma che regola la successione nel tempo delle leggi elettorali in base al principio secondo cui la norma anteriore continua ad applicarsi fino alla completa attuazione e operatività di quella sopraggiunta».

Perché riproporre ora quel progetto di legge?

La ragione è evidente: stiamo tutti sostenendo che la riforma elettorale in corso di approvazione è di transizione e che una normativa stabile potrà essere verosimilmente varata, nel quadro di una più complessiva riforma costituzionale, soltanto nella prossima legislatura. Affinché ciò sia realistico occorre dare la possibilità di coinvolgere il corpo elettorale, in modo tale che, a fronte di un'eventuale inerzia del Parlamento, i cittadini possano comunque esercitare la loro sollecitazione. Ora, l'approvazione di questo disegno di legge consentirebbe anche l'ammissibilità di *referendum* elettorali integralmente abrogativi della legge vigente, superando il vincolo rigido di una normativa di risulta autoapplicativa - oggi imposto dalla Corte costituzionale per l'ammissibilità dei quesiti referendari - e spronando il Parlamento a legiferare in recepimento dell'indirizzo popolare.

Si riuscirebbe in tal modo a rendere più fluida ed efficace l'iniziativa sia dei promotori delle consultazioni referendarie - oggi vincolati a un ritaglio manipolativo, peraltro non sempre possibile - sia del Parlamento, che in sede di intervento successivo si muoverebbe nel solco di un più chiaro ed univoco mandato popolare.

Per queste ragioni si sollecita un'approvazione tempestiva del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La successione nel tempo delle leggi in materia elettorale è regolata dal principio secondo cui la norma anteriore continua ad applicarsi fino alla completa attuazione e operatività di quella posteriore.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

